


## LE NOVITÀ SULLA SICUREZZA INTRODOTTE DAL JOBS ACT



La Legge 183/2014, il famoso **Jobs Act**, prevede dei Decreti Legislativi per la semplificazione di alcune tematiche.

Il 24 settembre 2015 è infatti entrato in vigore il D.Lgs n.151 del 14/09/2015 che si occupa nello specifico di: razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Qui di seguito sono riportate le più importanti novità inserite nell'art.20 che tratta proprio delle modifiche apportate al D.Lgs 81/08 Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro:

- **Modifica all'art.3 D.Lgs 81/08:** Viene modificato il comma 8 che prevede che nel caso in cui i lavoratori prestano lavoro accessorio a favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti si applichino le disposizioni dell'art. 21 in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi. Rimangono esclusi piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Viene modificato il comma 12-bis che includerà tutte le forme di volontariato, comprese quelle in associazioni religiose e in programmi internazionali di educazione non formale
- **Modifica all'art.28 D.Lgs 81/08:** si prevede che ai fini della valutazione dei rischi, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
- **Modifica all'art.29 D.Lgs 81/08:** prevederà l'introduzione di strumenti di supporto, anche informatizzati, per effettuare la valutazione dei rischi, al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione e nella predisposizione del DVR. Fra gli strumenti disponibile si fa particolare riferimento a quelli basati su prototipo O.I.R.A. (Online Interactive Risk Assessment).
- **Modifica all'art.34 D.Lgs 81/08:** viene abrogato il comma 1-bis. Con questa modifica il datore di lavoro avrà la possibilità di svolgere i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione anche quando l'impresa o l'unità produttiva supera i 5 lavoratori. Il datore di lavoro dovrà comunque avere una formazione specifica in primo soccorso, antincendio ed evacuazione, così come previsto dal comma 2-bis. Il limite di tale disposizione sono i casi previsti dall'Allegato II (Aziende artigiane e industriali (fino a 30 lavoratori, 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, 3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori, 4. Altre aziende fino a 200 lavoratori).
- **Modifica all'art.41 D.Lgs 81/08:** si prevede l'abrogazione del comma 2, lettera e-bis), viene perciò abolita la visita medica preventiva in fase preassuntiva.
- **Modifica all'art.53 D.Lgs 81/08:** si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni". La disposizione è da leggersi in coordinamento con quanto previsto all'articolo 21, comma 4, del presente provvedimento, che "abolisce l'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo";

- **Modifica all'art.55 D.Lgs 81/08:** viene aggiunto il comma 6-bis. In questo modo viene garantita l'omogeneità di comportamento da parte degli organi di vigilanza per ciò che riguarda le sanzioni. Le sanzioni verranno inoltre calcolate progressivamente in funzione dei lavoratori coinvolti. Per le violazioni previste dagli artt. 18 (sorveglianza sanitaria) e 37 (formazione), se riguardano più di 5 lavoratori le sanzioni raddoppiano, se riguardano più di 10 lavoratori triplicano.
- **Modifica all'art.69 D.Lgs 81/08:** L'articolo 69 elenca le Definizioni relative alle attrezzature di lavoro, si aggiunge alla definizione di operatore il riferimento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
- **Modifica all'art.73 D.Lgs 81/08:** L'articolo 73 viene del tutto rinnovato per legittimare l'attività di conduzione dei generatori di vapore e il rilascio delle abilitazioni e attestazioni.
- **Modifica all'art.87 D.Lgs 81/08:** Sono state modificate le sanzioni a carico del DL, Dirigente, noleggiatore e concedente in uso
- **Modifica all'art.88 D.Lgs 81/08:** L'articolo 88 riguarda il Campo di applicazione per le misure di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. La modifica riguarda il comma 2 lettera g-bis) che viene sostituita con "ai lavoratori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavoro edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X." Ai lavoratori fin qui elencati, quindi, non verranno applicate le misure di sicurezza previste per i cantieri temporanei o mobili.
- **Modifica all'art.98 D.Lgs 81/08:** L'articolo 98 sui Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori semplifica le modalità di formazione dei coordinatori per l'esecuzione dei lavori aggiungendo il seguente testo al comma 3: "L'allegato XIV è aggiornato con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. O corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore) e i corsi aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell' Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2".